



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 7 dicembre 2016

Deliberazione n. 9/2016

**OGGETTO: Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12, comma 8 e s. m. i.
Incarico di Segretario Generale dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po. Determinazioni.**


- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Visto la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i.;
- Visto in particolare l’articolo 12 della suddetta legge n. 183/1989, relativo alle “Autorità di bacino di rilievo nazionale”;
- Visto il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Po”;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante “Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, con particolare riguardo all’art. 13 di tale legge;
- Visto il D.lgs. 9 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;
- Visto in particolare, l’art.1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto Legislativo;
- Visto il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”;
- Visto in particolare, l’art. 1 del suddetto Decreto, relativo a “Autorità di bacino di rilievo nazionale”;
- Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
- Visto in particolare l’art 51, della suddetta legge, relativo a “Norme in materia di Autorità di bacino”;



- Premesso che l'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 individua il Segretario Generale tra gli organi che compongono le Autorità di bacino di rilievo nazionale (comma 2), provvedendo altresì a definirne le funzioni (comma 7);
- Premesso che il comma 8 del suddetto art. 12 prevede che "Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale";
- Considerato che gli articoli 4, 5 e 12 della menzionata legge n. 183 del 1989, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179 del 2002, attribuiscono in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la responsabilità dello svolgimento delle attività statali nella materia disciplinata dalla medesima legge (art. 29 legge 179/2002) e, in particolare, la Presidenza del Comitato Istituzionale;
- Considerato in particolare che a seguito del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con DPCM 10 aprile 2001 sono stati trasferiti dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;
- Premesso che l'art. 175, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- Premesso che l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- Premesso tuttavia che, a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D.lgs. n. 284/2006, l'art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D.lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione;
- Premesso che il medesimo art. 170, inoltre, ha fatto salvi, al tempo stesso gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- Premesso che il successivo art. 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha modificato l'art. 170 del D.lgs. n. 152/2006 ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di



- Premesso rilievo nazionale fino all'entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo decreto legislativo;
che, da ultimo, la menzionata legge 221/2015 ha ulteriormente prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.lgs. 152/2006, come sostituito dal comma 2 dell'art. 51 della legge 221/2015;
- Considerato in particolare il comma 4 dell'art. 51 della suddetta legge secondo cui "in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale" e che "dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato D.lgs. 152/2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art 63 del citato D.lgs. 152/2006;
- Considerato che in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.lgs. 152/2006, continua ad applicarsi la legge n. 183/1989;
- Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 3 marzo 2016 con la quale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 12, comma 8 della legge n. 183/1989, il dott. Francesco Puma è stato prorogato nell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po fino al 31 ottobre 2016;
- Considerato che risulta ormai scaduto il termine del 31 ottobre 2016 e che trova applicazione l'istituto della "proroga" di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1995, n. 444 ai sensi del quale l'organo scaduto "può comunque adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità";
- Visto l'art. 3, comma 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1995, n. 444 secondo cui "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo", l'art. 4, comma 1 "Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti" nonché l'art. 5, comma 1 "I provvedimenti di nomina....adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi";
- Considerato che il periodo di proroga del dott. Francesco Puma nell'incarico di Segretario Generale termina il 14 dicembre 2016;
- Considerato altresì che il dott. Francesco Puma già dirigente di ruolo dell'Autorità di bacino del fiume Po (in aspettativa per svolgere l'incarico di Segretario Generale) è stato collocato in quiescenza a far data dal 1 novembre 2016;



- Visto l'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come integrato e modificato ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dell'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Vista l'interpretazione di tale norma contenuta nelle circolari del Ministro per la Semplificazione e la Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015, emanate a seguito delle modifiche apportate alla disciplina della materia, a sensi delle quali è anzitutto consentito "alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza (e in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati) per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici. (...) L'ambito della eccezione, dal punto di vista oggettivo, coincide con quello dei divieti: di conseguenza, potranno essere attribuiti, nei limiti indicati, incarichi e cariche gratuiti di ciascuno dei tipi vietati (...). Le amministrazioni dovranno, peraltro, valutare la compatibilità dell'incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata" (circolare n. 6/2014); nonché "gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica" (circolare 4/2015);
- Ravvisata l'urgenza di provvedere ai fini della ricostituzione dell'organo tenuto conto della imminente scadenza del periodo di proroga;
- Ravvisata la necessità di provvedere al riguardo anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comma 3 del sopra richiamato decreto legge 293/1994, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1995, n. 444;
- Ravvisata nelle more della nomina del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale di cui all'art. 63, comma 7 del D.lgs. 152/2006, la necessità di assicurare la continuità amministrativa ed il regolare funzionamento dell'Autorità di bacino del fiume Po, nonché la necessità di dare compiuta attuazione al disposto di cui all'art. 51, comma 4 della legge 221/2015 anche tenendo conto che il decreto ministeriale richiamato dal succitato articolo 51 è attualmente in corso di registrazione;
- Atteso che, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D.lgs n. 284/2006), sussiste ancora la competenza del Comitato Istituzionale di questa Autorità di bacino all'adozione della presente Deliberazione;



- Preso atto che il dott. Francesco Puma ha manifestato la sua disponibilità a svolgere per ulteriori 180 giorni decorrenti dalla nomina di cui al presente atto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po a titolo gratuito;
- Ritenuto che il collocamento in quiescenza del dott. Francesco Puma non interferisce né con l'istituto della proroga dell'organo attualmente in corso, a garanzia della continuità delle funzioni ad esso attribuite, né con l'eventuale attribuzione di un incarico a titolo gratuito nel limite massimo di un anno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 9 del decreto legge 95/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alla luce anche delle circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Considerato che la proposta di incarico per 180 giorni al dott. Francesco Puma è stata valutata positivamente dal Comitato Istituzionale nella seduta odierna;

per tutto quanto sopra, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ARTICOLO UNICO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 8 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., il dott. Francesco Puma è rinnovato nell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po al fine di garantire la continuità amministrativa ed il regolare funzionamento dell'Autorità di bacino del fiume Po, nonché di dare compiuta attuazione al disposto di cui all'art. 51, comma 4 della legge 221/2015, nelle more della nomina del Segretario Generale di cui all'art. 63, comma 7 del D.lgs. 152/2006.
2. L'incarico è previsto a titolo gratuito e per la durata di 180 giorni decorrenti dalla data del presente atto.

Il Presidente

Sottosegretario di Stato all'Ambiente,
Tutela del Territorio e del Mare

(Barbara Degani)

